

DELIBERAZIONE N. 30/CA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub-Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) sono soppressi;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale";

VISTO il D.M. 21 maggio 2010, n. 123 "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e successive modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, come da deliberazione n. 62/CA del 27 gennaio 2020 pubblicata sul sito istituzionale dell'ente;

VISTO il D.P.C.M. del 28 ottobre 2021 con il quale il Prefetto Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la durata di un quadriennio;

VISTO il D.M. 462 dell'11 novembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la Delibera n.11/CA del 19 aprile 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Maria Siclari;

CONSIDERATO che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 10 maggio 2022;

VISTO l'art. 7, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che istituisce presso l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), la Scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 26, per il quale la Scuola di specializzazione di cui all'art. 7, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali";

VISTO il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123, e, in particolare, l'art. 16 che dispone, in attuazione dell'art. 17-bis del su citato D.L. n.195 del 2009, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplini entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, con decreto di natura non regolamentare, l'organizzazione ed il funzionamento della "Scuola di specializzazione in discipline ambientali", di cui all'art. 7, comma 4 della su citata legge n. 157 del 1992;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'ISPRA, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera 14 dicembre 2015, n. 37, come modificato e integrato dalle delibere 5 febbraio 2020, n. 33, e 24 luglio 2020, n. 47;

RICHIAMATA la legge 28 giugno 2016, n. 132 e, in particolare, l'art. 3, lett. g), che individua tra le funzioni del Sistema la collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di Enti pubblici operanti nella materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e, in particolare, l'art. 1, comma1 che individua l'ISPRA tra gli Enti Pubblici di Ricerca;

VISTO l'art. 50, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che stabilisce che *"per assicurare il funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2021"*;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle sopracitate disposizioni e, in particolare, agli articoli 16 del D.I. n. 123/2010 e 17-bis del D.L. n. 195/2009, disciplinando organizzazione

e funzionamento della Scuola di specializzazione ISPRA ed includendo i compiti assegnati alla Scuola di specializzazione dal su citato D.L. n. 76/2020;

CONSIDERATA, la necessità di rafforzare la collaborazione tra contesti formativi e di apprendimento a tutti i livelli ed in ambiti diversi e garantire, anche a favore del Sistema SNPA, la continuità dello sviluppo delle competenze e dell'aggiornamento del personale necessari alle esigenze della tutela dell'ambiente, della efficace implementazione della normativa ambientale e del miglioramento della qualità operativa del sistema pubblico nazionale di monitoraggio e controllo ambientale;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di sviluppare, promuovere e diffondere, conoscenze e competenze "green", anche trasversali, in particolare in materia di: normativa, policy e strumenti operativi di monitoraggio, valutazione e controllo in campo ambientale, raccolta, elaborazione e reportistica di dati ambientali, protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, promozione dell'economia circolare e sviluppo della cultura della sostenibilità;

VISTA la Direttiva generale n. 217 del 14-10-2020 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per il triennio 2020-2022 (UDCM. Decreti Ministro. R. 0000217-14-10-2020), che individua tra le linee prioritarie di azione assegnate all'ISPRA, l'organizzazione della Scuola di specializzazione in discipline ambientali;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 13-12-2022, tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e l'ISPRA, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

CONSIDERATO che la finalità precipua del sopra citato Protocollo d'Intesa è quella di assicurare, attraverso la Scuola di specializzazione in discipline ambientali di ISPRA, il supporto scientifico e la formazione tecnica specifica al personale del MASE, con particolare riferimento alle figure Dirigenziali e Tecniche operanti presso la Direzione generale del Ministero competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, nonché di collaborare al rafforzamento delle conoscenze e competenze tecniche per la tutela, il monitoraggio ed il controllo ambientale, con particolare riferimento alle tematiche relative alle valutazioni e autorizzazioni ambientali;

CONSIDERATA, l'esigenza di dotare l'ISPRA di un Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Discipline Ambientali.

SENTITO Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

DELIBERA

Per i motivi e gli atti richiamati in premessa, da ritenersi integralmente riportati,

- di approvare il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola di Specializzazione in Discipline Ambientali (All. A);
- di approvare il logotipo della Scuola da utilizzare, congiuntamente con il logo di ISPRA, su tutti i prodotti e servizi formativi promossi dalla Scuola, nonché su tutti i documenti ad essi correlati (All. B).

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma 30 gennaio 2023

Il Presidente
Prefetto Stefano Laporta

Il Segretario del CdA
Maurizio Miccinilli



ISPRRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DISCIPLINE AMBIENTALI

Capo I Ambito di intervento

Articolo 1 (*Oggetto*)

- Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della "Scuola di Specializzazione in Discipline Ambientali" (SSDA), di seguito Scuola, di cui all'art. 17-bis del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26.
- La Scuola è un'istituzione di alta formazione e ricerca, istituita presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRRA) avente finalità di aggiornamento e accrescimento delle conoscenze e competenze in campo ambientale attraverso la programmazione e l'erogazione di percorsi formativi.

Capo II Missione della scuola e attività didattico-scientifica

Articolo 2 (*Obiettivi e attività della Scuola*)

- La Scuola mira a sviluppare conoscenze e competenze professionali relativamente a tutti i settori connessi alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione degli ecosistemi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di neutralità climatica.
- La Scuola promuove, sviluppa e fornisce alta formazione e formazione specialistica in materia ambientale, utile a sostenere, attuare e sviluppare le politiche di gestione e protezione dell'ambiente e per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in favore del personale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (Sistema SNPA), nonché delle altre Amministrazioni pubbliche ed Enti che operano nel settore ambientale.
- La Scuola ha il compito di favorire le conoscenze riguardo al precedente punto 1 anche attraverso un confronto costruttivo tra la pubblica amministrazione, le imprese ed il terzo settore
- A tali fini la Scuola:
 - eroga, in primo luogo al personale della Pubblica Amministrazione centrale e periferica, corsi di formazione specialistica, in presenza o a distanza, definiti nel Piano triennale dell'offerta formativa anche su richiesta di soggetti pubblici ed eventualmente del settore privato;
 - assicura una formazione di elevato standing qualitativo e di elevato contenuto tecnico e specialistico;

- c) promuove un'ampia collaborazione, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni ed accordi di collaborazione, con le Amministrazioni centrali dello Stato, con gli Enti pubblici di ricerca, con le Università e con altre Strutture pubbliche e private di alta formazione, in una logica di sviluppo delle sinergie, evitando duplicazioni e ridondanze dell'offerta formativa e puntando alla specializzazione e all'eccellenza. In ogni caso detti accordi non potranno comportare spese eccedenti il limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo art.8;
- d) promuove la collaborazione e gli scambi con le istituzioni estere dell'Unione europea e internazionali, anche attivando partenariati volti allo sviluppo di progetti comuni o all'acquisizione di finanziamenti internazionali;
- e) sviluppa la collaborazione a livello nazionale e internazionale con istituzioni educative e formative sui temi di interesse;
- f) svolge, ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità e degli scopi del presente Regolamento.

Articolo 3

(Pianificazione delle attività formative)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Scuola definisce il Piano triennale dell'offerta formativa che sarà articolato in aree tematiche, individuate sulla base delle linee prioritarie di azione dell'Istituto, delle indicazioni provenienti dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e dal SNPA.
2. Il coordinamento del Piano triennale dell'offerta formativa sarà a cura della Struttura ISPRRA competente in materia di formazione ambientale.
3. Per ciascuna area tematica, potrà essere individuato un referente tecnico scientifico. L'incarico non dà luogo ad alcun riconoscimento economico ed è compatibile con incarichi di struttura all'interno dell'Istituto.
4. Per il conferimento degli incarichi di docenza, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola, viene istituito l'Albo dei Docenti SSDA, articolato in ambiti disciplinari corrispondenti alle attività formative della Scuola.

Capo III

Organizzazione, strutture competenti e personale

Articolo 4

(Sede legale e sedi operative)

1. La Scuola ha sede legale in Roma, presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. L'erogazione delle attività formative si svolge nelle sedi operative dell'ISPRRA presenti sul territorio nazionale ed eventualmente in altre sedi individuate sulla base di accordi stipulati con altri Soggetti pubblici.
3. Le attività formative sono svolte anche in modalità a distanza (e-learning), sia sincrona che asincrona e/o blended, attraverso le piattaforme informatiche in dotazione all'Istituto.

Articolo 5

(*Direzione della Scuola*)

1. La Direzione della Scuola è affidata al Direttore Generale dell'ISPRA o ad un Dirigente suo delegato.
2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) assicura il rispetto degli obiettivi della Scuola di cui all'articolo 2;
 - b) sovrintende alla predisposizione del Piano triennale dell'offerta formativa e al corretto svolgimento delle attività didattiche e scientifiche della Scuola;
 - c) ha la responsabilità didattica del funzionamento e della gestione amministrativa della Scuola;
 - d) dà attuazione ai progetti deliberati dal Comitato di indirizzo didattico (di cui al successivo art. 6);
 - e) stipula gli accordi di collaborazione e le convenzioni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della scuola;
 - f) presenta annualmente al Comitato di indirizzo didattico e al CdA, una relazione sulle attività svolte dalla Scuola;
 - g) partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo didattico;
 - h) approva le procedure operative per lo sviluppo delle attività della Scuola.

Articolo 6

(*Il Comitato di indirizzo didattico*)

1. Il Comitato di indirizzo didattico della Scuola è un organo collegiale composto dal Presidente dell'ISPRA, che lo presiede, dal Direttore Generale dell'ISPRA, da un Dirigente designato dal Direttore Generale, dal Dirigente della Struttura competente in materia di formazione ambientale, dal Dirigente Responsabile Affari Generali e Personale, da 4 componenti designati dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da 1 componente del Consiglio Scientifico dell'ISPRA e dal Vicepresidente del SNPA.
2. Il Comitato svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) approva il Piano triennale dell'offerta formativa;
 - b) verifica la rispondenza delle attività didattiche e scientifiche della Scuola con le direttive di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e con le esigenze di formazione del Ministero stesso e del SNPA;
 - c) propone al Direttore della Scuola la stipula di accordi di collaborazione e convenzioni con Enti di Ricerca, Università ed Enti di alta formazione per la realizzazione degli obiettivi della Scuola;
 - d) propone la progettazione e/o la partecipazione a progetti europei e internazionali e attività di ricerca scientifica in materia di formazione ambientale;
 - e) rivolge al Direttore della Scuola indicazioni programmatiche per il costante aggiornamento dell'offerta formativa e la cura dei rapporti con le realtà esterne, coerentemente con gli scopi della Scuola.
3. Il Comitato si riunisce, anche in forma telematica, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Ai componenti del Comitato di indirizzo didattico non spettano indennità, rimborsi spese o altri compensi o emolumenti comunque denominati.

Articolo 7

(Personale tecnico amministrativo)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali, il Direttore Generale di ISPRA provvede ad assegnare alla Scuola le unità di personale necessarie, reclutate anche mediante utilizzo di una parte delle risorse economiche di cui al successivo art. 8.
2. Alla gestione contabile e patrimoniale della scuola provvedono gli uffici dell'ISPRA.
3. Per il funzionamento della Scuola viene previsto un contingente di personale, non dirigenziale, non superiore a 11 unità, il quale potrà essere acquisito tra il personale interno dell'Istituto, personale in comando/mobilità da altre amministrazioni pubbliche e nuove assunzioni. Il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da applicare sarà quello dei dipendenti ISPRA, ossia il CC.NN.LL. EPR.

Articolo 8

(Norme finanziarie)

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi e per le spese di funzionamento, la Scuola si avvale del contributo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di cui all'art. 50, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e del contributo annuale pari ad euro 700.000 a decorrere dall'anno 2021, nonché degli ulteriori contributi fissati dalla normativa vigente.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività la Scuola può disporre altresì:
 - a) delle risorse provenienti da Enti pubblici e privati per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e per l'organizzazione di percorsi di alta formazione;
 - b) dei contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali ottenuti anche mediante la partecipazione a programmi e progetti.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 9

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti nell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal CdA dell'Ispra.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'Organo competente.